

LE NOVITÀ IN TEMA DI SUPPLENZE

29 AGOSTO 2024



Raffaella Briani
Lucia Presilla

ITEMI

1 Le supplenze del personale **docente**

2 Le supplenze del personale **ATA**

3 **Q&A**



LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE

I principali riferimenti

Nota MIM
sulle supplenze,
prot. n.
115135
del 25/07/2024
(annuale)

Ordinanza
ministeriale n.
88 del
16/05/2024

IL PREQUEL...OVVERO PRIMA DELLE SUPPLENZE

1. Immissioni in ruolo

2. Utilizzo dell'organico dell'autonomia (art. 2, comma 2, O.M. n. 88/2024)



i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo **sono coperti prioritariamente con i docenti dell'organico dell'autonomia** in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno

IL PREQUEL...OVVERO PRIMA DELLE SUPPLENZE

il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 107/2015, **può altresì utilizzare i docenti di ruolo** in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati a patto che:



- siano in possesso dei **titoli di studio validi** per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire

- **NON** ci siano aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto

LE TIPOLOGIE DI SUPPLENZA

Supplenze annuali per la copertura di cattedre e posti di insegnamento **vacanti e disponibili** entro la data del 31/12 e che rimangano presumibilmente tali per l'intero a.s., da assegnare **con termine al 31/08**

Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti **non vacanti ma di fatto disponibili** entro la data del 31/12 e fino al termine dell'a.s., e per le ore di insegnamento il cui termine coincide con quello indicato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche **(30/06)**

Supplenze temporanee per ogni altra necessità con termine all'**ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio**

E CIOÈ...

posti vacanti e disponibili: mancano di un titolare
codice **SIDI N02** (paga il MEF)

posti non vacanti ma di fatto disponibili: il titolare è in assegnazione provvisoria, in *part time*
(per le ore residue)
codice **SIDI N11** (paga il MEF)


ogni altra esigenza: malattia, maternità, infortunio ecc. nonché qualsiasi altra tipologia di assenza
(anche fino al termine dell'anno scolastico) purché subentri dopo il 31/12
codice **SIDI N01** (pagamenti a valere sulle risorse disponibili sul POS*)

* Per le supplenze brevi e saltuarie (N01) la fase di liquidazione è effettuata a cura delle procedure NOIPA del MEF a valere sulle risorse disponibili per ogni singolo POS

ATTENZIONE!

Alle diverse tipologie di supplenze di regola corrispondono:

- una diversa **competenza** a disporle (AT/dirigente)
- un diverso **termine** del relativo contratto



LE FASI DELLA PROCEDURA

Le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate da **GAE** e, in caso di esaurimento, da **GPS ad opera dell'Ambito territoriale**


In caso di esaurimento di GAE e GPS, è il **dirigente scolastico** a provvedere al conferimento di detti incarichi di supplenza, utilizzando le **graduatorie di istituto**

Le **supplenze temporanee** per ogni altra necessità sono **sempre** disposte dal dirigente scolastico attingendo alle **graduatorie di istituto**

LA FASE DI COMPETENZA DELL'AT

**che cosa deve fare
il dirigente
scolastico**

Verificare quanti posti risultano vacanti e/o disponibili dopo le immissioni in ruolo



Verificare, alla luce di questo dato, la correttezza di quelli restituiti dall'Ambito territoriale in vista delle nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche



Segnalare tempestivamente eventuali errori o omissioni



Si dispongono *"solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica"*



Procedure diversificate per le supplenze:
a) fino a 10 giorni (scuola dell'infanzia e primaria) b)
inferiori a 30 giorni
c) pari o superiori a 30 giorni



Divieto di sostituire il primo giorno di assenza – *fatta salva la tutela dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi* – e sulle ore di «potenziamento»

ARTICOLO 13: LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE



ORGANICO DELL'AUTONOMIA E SOSTITUZIONI BREVI E SALTUARIE

Art. 13 co. 16 O.M. 88/2024:

«Il dirigente scolastico **può**, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, **effettuare le sostituzioni dei docenti assenti** per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni **con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza»

Si veda anche l'art. 43 co. 11 CCNL comparto IR 2019/2021:

«L'orario di cui al comma 5 **può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa** di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. **Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.**»



Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie e procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:



a) **parzialmente occupati**, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 12, della presente ordinanza



b) **totalmente inoccupati**

ARTICOLO 13: LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE



ATTENZIONE!



L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i **controlli delle dichiarazioni presentate**



Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato



In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente quanto accertato

E SE LE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO ESAURITE?

Dopo aver utilizzato le graduatorie delle scuole viciniori (art. 13, co. 19):

*«le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale **specifici avvisi** finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione.*

Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.»

(art. 13, co. 23, O.M. 88/2024)



L'INTERPELLO


ATTENZIONE!

Dall'anno scolastico 2024/2025 si applica la disciplina dell'interpello

Le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi **in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori**, a norma dell'art. 13, co. 23

QUINDI

- non si considerano eventuali MAD già pervenute alla scuola
- le MAD si possono utilizzare solo se nessuno risponde agli avvisi



L'INTERPELLO

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo **avviso** contiene i seguenti **elementi essenziali**:

i modelli ANP

- 1) indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio
- 2) indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS
- 3) modalità e termini di presentazione istanze
- 4) presentazione della candidatura con il **modello** predisposto dall'istituzione scolastica
- 5) modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione
- 6) richiamo alle sanzioni di cui all'art. 14 dell'OM 88/2024
- 7) informativa sul trattamento dei dati personali
- 8) ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall'Istituzione scolastica

L'INTERPELLO

Degli **esiti** dell'individuazione viene data **pubblicazione all'albo** dell'istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali

Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del DM 111/2024

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Ordinanza medesima (SANZIONI)

I riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione

LE SANZIONI - ART. 14 CO. 2

In caso di **assegnazione della supplenza da graduatoria di istituto**:

- a) la **rinuncia** a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, **dalla specifica graduatoria di istituto** sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; **la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta**, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, **equivale alla rinuncia esplicita**
- b) **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime

LA COPERTURA DEGLI SPEZZONI FINO A 6 ORE

01

Riguarda solo la
scuola secondaria

02


Il relativo contratto
deve recare **termine**
30/06

03

Riguarda solo gli
spezzoni che sono
disponibili per
l'intero anno
scolastico

LA COPERTURA DEGLI SPEZZONI FINO A 6 ORE

- ✓ Quando gli spezzoni non contribuiscono a costituire cattedra, nella **scuola secondaria** è il dirigente scolastico che **li assegna, con il loro consenso, a docenti in servizio nella medesima scuola** in possesso della abilitazione richiesta, secondo il seguente ordine di priorità:




1. personale a tempo **determinato** avente titolo al **completamento** di orario
2. personale a tempo **indeterminato** con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali
3. personale a tempo **determinato** con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali

- ✓ In caso di indisponibilità del personale interno, si procede a individuare il docente dalle **graduatorie di istituto**
- ✓ **codice SIDI N21**

L'ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'IRC

- ✓ In base alla nota **MEF n. 26482 del 7 marzo 2011**, le ore di attività alternativa possono essere attribuite fino al **30 giugno**, secondo l'ordine di seguito riportato, a:



1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola
2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale si stipula un contratto a completamento dell'orario d'obbligo
4. personale supplente appositamente assunto

L'ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'IRC

In caso di **ore eccedenti**:

- 1) si possono attribuire oltre l'orario di cattedra **fino a un limite massimo di 6 ore** (tranne nel caso di docenti di scuola dell'infanzia e primaria)
- 2) l'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore di attività alternative come ore eccedenti deve essere rivolto a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti IRC

Per quanto riguarda invece la **tipologia di graduatorie** da utilizzare per l'eventuale supplenza: l'attribuzione è di competenza del dirigente scolastico che si avvale delle **graduatorie di istituto**, essendo le ore di attività alternative individuate dal Collegio docenti e non facenti parte dell'organico autorizzato dall'AT

L'**organico di potenziamento** può essere impiegato per lo svolgimento delle attività alternative solo alle stesse condizioni, ovvero mediante attribuzione di **ore eccedenti**

Nel caso di **più docenti disponibili** ad effettuare ore eccedenti:

- chi stabilisce in base a quali criteri individuare il destinatario di quelle ore?
- quali **criteri** utilizzare?

LE SUPPLENZE DEL PERSONALE ATA

I principali riferimenti:

Nota MIM
sulle supplenze,
prot. n. 115135
del 25/07/2024
(annuale)

Decreto
ministeriale n.
430 del
13/12/2000

LE SUPPLENZE DEL PERSONALE ATA

Supplenze **annuali**, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico

Supplenze temporanee **sino al termine delle attività didattiche**, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico

Supplenze **temporanee**, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti

FASI DELLA PROCEDURA

Le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche vengono disposte dall'AT utilizzando le graduatorie provinciali



In caso di esaurimento delle stesse, le medesime supplenze vengono disposte dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto



Le supplenze temporanee sono sempre di competenza del dirigente scolastico che attinge alle graduatorie di istituto

ATTENZIONE ALLE SUPPLENZE TEMPORANEE

Divieto di conferirle a:

- a) personale appartenente al profilo professionale di **assistente amministrativo**, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti
- b) personale appartenente al profilo di **assistente tecnico**
- c) personale appartenente al profilo di **collaboratore scolastico** per i primi sette giorni di assenza

Il divieto di cui alle **lettere a) e b)** può essere derogato a **decorrere dal trentesimo giorno di assenza**

Regole specifiche valgono per la **sostituzione del DSGA** assente

LA COPERTURA DEI POSTI DI DSGA VACANTI E/O DISPONIBILI O LE ASSENZE SUPERIORI AI 90 GIORNI COMPLESSIVI

L'art. 57 del CCNL 2019/2021, **entrato in vigore il 1° maggio 2024**, al comma 3 così dispone:

- Qualora nella vigenza dell'incarico triennale di cui al comma 5 dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell'incarico di **DSGA** sia **assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi**, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale:
 - a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali)
 - b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA

LA COPERTURA DEI POSTI DI DSGA VACANTI E/O DISPONIBILI O LE ASSENZE SUPERIORI AI 90 GIORNI COMPLESSIVI

L'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità (criteri definiti dall'art. 1, c. 10 dell'Intesa del 27/06/2024):

- a) funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
- b) funzionari di cui all'art. 57, c. 3, lett. a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto;
- c) personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa (*non ancora attivato*);
- d) **assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;**
- e) altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della **II posizione economica e in subordine della I posizione economica;**
- f) personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di **altre Regioni**, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito (*non ancora attivato*)


LA SOSTITUZIONE DEL DSGA IN CORSO D'ANNO

Articolo 57, co. I del CCNL 2019/2021:

*Vedi format allegato alla nota MIM 129323 del 26/08/2024

Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un **periodo superiore a 15 giorni** o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, **il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo*** di DSGA **ad altro personale in servizio** presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

L'incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la **durata massima di tre mesi continuativi**, incluse proroghe.



DISPOSIZIONI COMUNI:ATTENZIONE AL TERMINE

I contratti a tempo determinato hanno sempre un **termine** (art. 39 co. 5 e art. 61 co. 5 del CCNL comparto istruzione e ricerca 18 gennaio 2024)

Secondo ARAN, la risoluzione del contratto in caso di **rientro anticipato del titolare** è legittima solo se si è apposta una **clausola risolutiva espressa** (OA SCU_110 del 25/5/2020)

Ricordarselo in caso di **congedo biennale** che viene meno al venir meno di uno dei presupposti

ALCUNI QUESITI

Devo risolvere un contratto dopo il 31 dicembre: all'atto della risoluzione potrà essere prorogato il contratto all'attuale supplente oppure si dovrà procedere con nuova convocazione?

La proroga è consentita se l'assenza del titolare è continuativa o interrotta da giorno festivo o da giorno libero o dal periodo di sospensione delle lezioni. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza.

Non si considera quindi la tipologia di assenza, ma soltanto la continuità della stessa

Assenza docente su COE: come si procede?

In caso di cattedra oraria esterna, ciascuna scuola provvede per le ore di propria competenza

-> art. 13 comma 13 OM 88/2024

ALCUNI QUESITI

Docente titolare assente dal 16/03/2024 al 5/04/2024 con unico certificato di malattia. L'assenza cade in un periodo di sospensione didattica (27/03-03/04): il contratto deve essere stipulato sino al 26 marzo o per tutto il periodo?

Si deve stipulare un contratto fino al 26 marzo, e un secondo per il 3 e 4 aprile. In caso di prosecuzione dell'assenza fino a raggiungere i sette giorni, si può effettuare un contratto che copra anche i giorni delle vacanze pasquali

-> art. 40, comma 3 CCNL 2006-2009

Occorre che l'insegnante titolare riprenda servizio almeno un giorno per passare da un istituto giuridico senza retribuzione (es. dottorato con borsa di studio), ad un altro in cui invece è prevista l'intera retribuzione?

Dopo un periodo di assenza il dipendente può assentarsi ad altro titolo senza previa ripresa del servizio, a meno che detta condizione non sia stabilita dalla legge.

Quindi la docente può proseguire da dottorato con borsa, non retribuito, con congedo parentale, retribuito, e il supplente ha diritto alla proroga

-> art. 13 comma 11 OM 88/2024

ALCUNI QUESITI

Frazionamento cattedra per supplenza: è possibile?

*«Ritenuto di **non** accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all'articolo 12, comma 12, e all'articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari». Quindi un eventuale completamento di orario può avvenire solo tramite altri spezzoni.*

-> Premesse OM 88/2024

Docente già impegnato al 30 giugno con supplenza scuola primaria posto di sostegno può lasciare tale supplenza, conferita dalla graduatoria di istituto, per un'altra al 31 agosto sempre attribuita dalla predetta graduatoria?

No, poiché incorrerebbe nella sanzione dell'abbandono del servizio: diversamente da quanto previsto per le GAE e per le GPS, non è consentito lasciare una supplenza al 30/06 per un'altra al 31/08 nel caso di convocazione proveniente da graduatorie d'istituto: il docente può esprimere la propria rinuncia solo in fase di proposta, prima dell'assunzione in servizio e della firma del contratto

ALCUNI QUESITI

Collaboratore scolastico assunto per ore 18 (posto in deroga ODF) sino al 30/06, può accettare altra supplenza CS per 36 ore al 31/08, oppure ha solo diritto al completamento?

"L'articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero».

Quindi il CS può accettare le 36 ore, purché il posto non fosse disponibile al momento della convocazione

Docente primaria con 16 ore può completare prendendo 6 ore all'infanzia?

No. Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso

-> art. 12 comma 12 OM 88/2024

Grazie per
l'attenzione!

BRIANI@ANP.IT

PRESILLA@ANP.IT